



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

COPIA

SERVIZIO STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

MATERIA DI

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E
L'ASSOCIAZIONE ENPA ONLUS SEZIONE DI MODENA PER
LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI
SPILAMBERTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG
X31182FFED**

Nr.

57

Data:

18/02/2016

NR. Sett.

20

Copertura Finanziaria



OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E L'ASSOCIAZIONE ENPA ONLUS SEZIONE DI MODENA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI SPILAMBERTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG X31182FFED

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

Richiamata integralmente la deliberazione **Giunta Comunale n. 142 del 28/12/2015** ad oggetto: Convenzione tra il Comune di Spilamberto e l'Associazione Enpa Onlus sezione di Modena per la gestione del canile comunale anno 2016, con la quale si approva:

- l'affidamento a ENPA Ente Nazionale Protezione Animali Onlus – sezione Modena – i servizi di cui alla Legge n. 281/1991 e alla L.R. 27/2000, per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente,
- la bozza di Convenzione, allegata alla richiamata deliberazione, autorizzando il dirigente della scrivente Struttura alla sua sottoscrizione;
- la durata della suddetta convenzione prevista dal 01/01/2016 fino a tutto il 31/12/2016;
- il rimborso trimestrale delle spese sostenute da Enpa per lo svolgimento dei servizi sopra indicati a fronte di una adeguata e completa rendicontazione delle spese medesime, fino alla concorrenza della somma di € 33.000,00/anno;

Atteso:

- che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara **CIG: X31182FFED**;
- che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall'operatore economico con la quale lo stesso assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie" e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla stessa normativa;
- che al finanziamento della spesa si provvederà mediante imputazione al cap. 10930/93 b.c. "Spese per Convenzioni ENPA per gestione canile";
- che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza della Struttura LL. PP. Patrimonio ed Ambiente;

Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2015, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2016, fino ad approvazione del nuovo PEG 2016;

Considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 15/02/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 15/02/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei servizi e forniture in economia;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 183 TUEL;

DETERMINA

- 1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di sottoscrivere, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 142 del 28/12/2015, la Convenzione tra il Comune di Spilamberto e l'Associazione Enpa Onlus sezione di Modena per la gestione

del canile comunale di Via Ponte Marianna (come da bozza allegata all'atto deliberativo), con il legale rappresentante dell'associazione onlus **E.N.P.A. – Sezione di Modena**, sede amm.va a Modena, Strabello Cassana, 34, P.IVA: 80116050586;

- 3) di impegnare **per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, **l'importo complessivo di € 33.000,00** corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul **capitolo di spesa 10930/93** "Spese per Convenzione ENPA per gestione canile", bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria capienza;
- 4) di dare atto:
 - che la durata della suddetta convenzione ha decorrenza dal 01/01/2016 fino a tutto il 31/12/2016;
 - che il rimborso trimestrale delle spese sostenute da Enpa per lo svolgimento dei servizi in parola sarà effettuato a fronte di una adeguata e completa rendicontazione delle spese medesime, fino alla concorrenza della somma di € 33.000,00/anno;
 - che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara **CIG: X31182FFED**;
 - che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall'operatore economico con la quale lo stesso assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie" e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla stessa normativa
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente;
- 6) di dare infine atto:
 - di avere attivato la procedura di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
 - di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità;
- 7) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90- è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente
Giuseppe Tubolino



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero: 57 del 18/02/2016

Numero Sett.: 20

Servizio: **STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E AMBIENTE**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E L'ASSOCIAZIONE ENPA
ONLUS SEZIONE DI MODENA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI
SPILAMBERTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG X31182FFED**

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione dell'impegno:

SPILAMBERTO, Li 18/02/2016

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to BRIGHENTI ADRIANO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 18/02/2016 -
RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E L'ASSOCIAZIONE

E.N.P.A. PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE (reg. n.)

L'anno duemilasedici, il giorno (.....) del mese di febbraio

TRA

Il **COMUNE DI SPILAMBERTO**, piazza Caduti Libertà, 3 – Spilamberto - C.F. 00185420361,
rappresentata dal Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, Ing.
Giuseppe Tubolino, nato a Marsala (Tp) il 05/08/1962, a ciò autorizzato con atto Giunta
Comunale n. 142 del 28/12/2015,

e

l'Associazione **E.N.P.A. - Sezione di Modena**, sede amm.va Stradello Cassana 34 - Modena
- C.F. 80116050586, rappresentata da Elena Elmi, nata a Modena il 02/04/1967, per la
struttura di Spilamberto (Mo) Via Ponte Marianna n. 54 e con recapito casella postale n. 58,

Premesso:

- che la legge regionale del 7 aprile 2000, n. 27, "Nuove norme per la tutela ed il controllo
della popolazione canina e felina" affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la
custodia dei cani mediante apposite strutture alla cui gestione possono partecipare
associazioni zoofile; competenza ribadita anche nella legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo 14 agosto 1991, n. 281, e dalla circolare ministeriale
10/03/1992, n. 9, applicativa della suddetta legge;

- che dal 1990, con convenzione stipulata il 18.11.1990, il Comune di Spilamberto ha affidato
la gestione del canile comunale e il servizio di accalappiamento cani all'Associazione zoofila
denominata E.N.P.A.;

- che il canile sito in Spilamberto via Ponte Marianna, di proprietà comunale, è l'unica
struttura del territorio in grado di garantire la custodia dei cani accalappiati e di quelli
abbandonati sul territorio comunale;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto - La Convenzione ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani nel canile comunale di via Ponte Marianna e l'attività di accalappiamento cani randagi.

Art. 2 – Finalità - Le attività oggetto della Convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27/2000.

Art. 3 – Attività di accalappiamento - L'associazione si impegna a:

1. provvedere, tramite proprio personale, all'accalappiamento dei cani vaganti sul territorio del Comune. Tale attività è garantita tutti i giorni 24 ore su 24. Il servizio dovrà essere attivato entro le due ore successive alla segnalazione. La cattura di questi cani, considerati i problemi e i pericoli che possono procurare, deve essere preminente rispetto all'accoglimento nel canile di quelli oggetto di rinuncia di proprietà, da valutare con il Servizio Veterinario dell' Azienda USL competente. Provvedere inoltre al recupero di cani randagi feriti, se deceduti limitatamente alle aree pubbliche. Nel primo caso il servizio dovrà essere attivato entro un'ora dalla segnalazione nel secondo entro tre ore. Per l'effettuazione di tale servizio nelle ore notturne il gestore si può avvalere di un servizio esterno a propria cura e spese;
2. tenere sempre disponibili, per i casi contemplati dai Regolamenti di Polizia Veterinaria, almeno un box interno al canile di via Ponte Marianna di Spilamberto;
3. possedere un mezzo efficiente per il trasporto dei cani e del cibo a loro destinato, a uso esclusivo del canile di Spilamberto. Nel caso in cui l'automezzo sia temporaneamente indisponibile, il servizio dovrà essere assicurato con altro mezzo idoneo;
4. effettuare in modo sollecito il servizio di accalappiamento, perciò non sono accettati

ritardi od omissioni per mancanza di posti disponibili, mezzi o personale;

5. possedere tutti gli strumenti ritenuti indispensabili per l' accalappiamento cani (frustoni, guinzagli, reti, ecc...);

6. fornire un recapito telefonico, cui rivolgersi per i casi urgenti, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del canile.

Art. 4 - Custodia dei cani presso il canile di via Ponte Marianna - L'associazione zoofila si impegna a:

1. custodire presso la struttura di via Ponte Marianna fino a n. 80 cani;

2. tenere un registro di carico e scarico degli animali custoditi nel canile;

3. comunicare tempestivamente al Responsabile veterinario del Canile ogni nuovo ingresso;

4. tenere in isolamento il cane il tempo necessario per i trattamenti sanitari;

5. compilare con cadenza almeno trimestrale una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del trimestre precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del trimestre considerato con il risultato complessivo che se ne ricava, da consegnare contestualmente alle richieste di rimborso al Comune e al Servizio Veterinario dell'USL competente per territorio;

6. rendere individuabili tramite fotografie o strumenti idonei alla identificazione i cani custoditi, onde facilitarne il riconoscimento e la compilazione di singole schede;

7. custodire gli animali con personale dotato di esperienza: non sono tollerate inadempienze circa il benessere dei cani (pulizia, rasatura, assenza di stress da competizione, ecc...);

8. provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle strutture interne;

9. garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana dei box, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc...);

10. limitare la presenza all'interno e all'esterno del canile di escrementi di cani e residui di

cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine;

11. garantire l'approvvigionamento di cibo per cani di buona qualità e in quantitativi e caratteristiche definite su indicazione del Responsabile veterinario del Canile. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari, cibo in cattivo stato di conservazione, alterato, invaso da parassiti, pericoloso per la salute dei cani o possibile fonte di zoonosi;

12. assicurare il trasporto dei cani morti nel canile nel luogo deputato dal Comune e nei modi concordati con il Servizio Igiene Urbana e il Servizio Veterinario;

13. annotare e aggiornare un registro delle segnalazioni relative a smarrimenti e ritrovamenti;

14. effettuare le operazioni di riconsegna degli animali al legittimo proprietario dietro corresponsione, a titolo di rimborso spese, della somma di Euro 30 per rimborso forfetario per la cattura del cane e di Euro 5 per ogni giorno di ricovero nella struttura oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari effettuati o da veterinari liberi professionisti o da veterinari dell'azienda USL, tenuto conto dei minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari. La riconsegna del cane avverrà dopo la consegna delle ricevute dei versamenti effettuati sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale. Nel caso in cui il proprietario del cane non provveda al pagamento delle quote dovute il gestore provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'amministrazione che provvederà in merito. Le ricevute dei versamenti devono essere tempestivamente consegnate all'Ufficio Tributi dell'Amministrazione Comunale. Se il cane riconsegnato fosse sprovvisto di tatuaggio o microchip il gestore deve darne comunicazione scritta alla Polizia Municipale;

15. provvedere alle operazioni di affido a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile, esclusi quelli a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o

non ancora sterilizzati, qualora si tratti di femmine adulte. Nel caso di cuccioli di femmina la sterilizzazione sarà effettuata tramite accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente;

16. concedere l'affido gratuitamente. Non è ammessa alcuna forma di commercio. Ogni adozione deve essere accompagnata da un certificato in duplice copia: una va al proprietario, l'altra rimane agli atti;

17. garantire l'apertura al pubblico del canile almeno tre giorni alla settimana (compreso il sabato) per almeno 2 ore al giorno. L'orario di apertura settimanale dovrà prevedere almeno un'apertura pomeridiana e dovrà essere comunicato al Comune;

18. garantire il funzionamento continuo, puntuale e regolare del servizio, così come richiesto in questa convenzione, sostituendo il personale assente e dandone comunicazione tempestiva al Servizio Veterinario;

19. previo accordo con l'Amministrazione comunale potranno essere ospitati a pensione cani adottati dal canile di Spilamberto nei limiti della capienza massima della struttura. Il costo di ospitalità è fissato in 4,00 euro al giorno; l'Amministrazione, sempre nel caso di disponibilità di posti, potrà ospitare cani provenienti da altri canili del territorio concordando con il gestore le modalità di ingresso;

20. provvedere al rifornimento continuo di disinfettanti, detergenti, materiale a uso corrente (sacchi per l'immondizia, guanti, ecc...) in qualità adeguata alle esigenze dell'attività del canile e del personale che opera in esso;

21. di preferire negli acquisti di materiale di consumo prodotti certificati (Ecolabel) e prodotti realizzati da Aziende certificate ISO 14000 o EMAS (certificazioni Ambientali) nonché ad utilizzare anche prodotti riciclati (carta, ecc.); nel caso in cui sia accertata la convenienza i prodotti medicinali potranno essere acquistati presso la farmacia comunale di San Vito;

22. presentare annualmente al Comune una relazione sulla attività svolta;

23. collaborare con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente nel pieno rispetto delle reciproche competenze;

24. collaborare alle iniziative per la promozione delle adozioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;

25. provvedere all'aggiornamento del sito internet www.baubauadottami.it. Gli aggiornamenti relativi a nuovi cani ospitati ovvero a cani non più disponibili per le adozioni dovranno essere realizzati entro 10 giorni;

26. promuovere lo sviluppo della proprietà responsabile degli animali, agendo sull'educazione sanitaria e l'adozione di cani;

27. fornire assistenza al Responsabile veterinario incaricato dall'Amministrazione Comunale e al personale del Servizio Sanitario dell'Azienda USL durante la cura e il trattamento di cani custoditi presso il canile di Spilamberto;

28. non apportare modifiche alla struttura del canile senza avere preventivamente richiesto sia il parere del Servizio Sanitario che quello dell'Amministrazione comunale, restando ferma la necessità dell'eventuale rilascio dei necessari titoli abilitativi a norma di legge;

29. effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel canile

Art. 5 - Obblighi dell'ENPA - L'associazione zoofila si impegna a:

1. provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;

2. assolvere per il personale dipendente ai propri obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in conformità alla normativa vigente;

3. provvedere agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte, tasse, secondo la legislazione italiana;

4. assicurare i cani custoditi presso il canile di Spilamberto per danni a terzi (morsicature ai

visitatori, incidenti dovuti a fughe accidentali di cani, ecc...).

Art. 6 - Compiti del servizio veterinario dell'azienda USL competente - Il

Responsabile veterinario incaricato dall'Amministrazione comunale insieme al servizio veterinario dell'Azienda USL, nei limiti delle competenze di legge e di regolamento e comunque senza alcun onere a carico dell' Azienda USL si impegnano a:

- effettuare il controllo sanitario sul canile di Spilamberto; perciò è necessario che il personale incaricato dall'Amministrazione o dipendente dell'Azienda USL abbia libero accesso alla struttura in qualsiasi momento;
- assicurare attraverso il suo personale (L.R. 27/00 e L. 281/91) il controllo del benessere dei cani custoditi presso il canile, effettuare il controllo della fertilità delle cagne.

Art. 7 – Obblighi e Oneri del Comune - Il Comune si impegna a:

1. provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione dei casi in cui il danno sia dovuto a uso errato o negligenza o imperizia da parte del personale dell'Associazione, in quale caso, le spese sono a carico di quest'ultima;
2. prestare un anticipo per il pagamento delle spese inerenti la gestione del canile pari a Euro 6.000,00 entro 30 gg dalla stipula della presente convenzione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della convenzione;
3. rimborsare le spese, debitamente giustificate, entro 30 gg dalla presentazione della richiesta di rimborso per un importo massimo di 33.000,00 euro/anno. Eventuali previsioni di superamento di questa quota di rimborso dovranno essere segnalate entro il 31 ottobre ed adeguatamente motivati. In caso di superamento dell'importo massimo e in assenza della comunicazione sopra indicata, non verranno rimborsate le maggiori spese sostenute;
4. rimborsare le spese riferite al IV trimestre di ogni anno di validità della presente Convenzione per un importo pari alla differenza tra le spese sostenute nel trimestre di

riferimento e l'importo prestato quale anticipo ad inizio anno;

5. promuovere, in collaborazione e sulla base delle proposte dell'Associazione zoofila, l'attività di cui all'art. 2, lettere d, della L.R.27/00, finalizzata all'attuazione successiva da parte dell'Azienda USL di quanto previsto dall'art. 4, lettera h.

6. Sono ammesse a rimborso, i seguenti oneri e spese:

- Alimenti, medicinali e vaccini per i cani;
- carburanti, lubrificanti, manutenzione, assicurazione automezzi impiegati;
- spese assicurative per i volontari e per i danni provocati a terzi dai cani;
- prodotti e attrezzature per gli interventi di pulizia e disinfezione e disinfestazione;
- spese personale dell'ENPA (stipendi, contributi, spese assicurative, ecc.);
- materiali vari di consumo;
- spese per materiale da ferramenta acquistato su autorizzazione del Servizio Lavori Pubblici dell'Amministrazione Comunale;
- spese mediche non comprese nell'elenco delle attività effettuate dal medico veterinario incaricato dal Comune per il controllo sanitario del canile comunale ad esclusione di quelle di competenza dell'USL;
- spese per servizi di accalappiamento o recupero di cani feriti realizzati nel periodo notturno (dalle 20,00 alle 8,00);
- spese per contratto microraccolta rifiuti sanitari a pericolo infettivo.

7. Gli acquisti di materiale da ferramenta superiori a € 200,00 dovranno essere preventivamente segnalati al competente Ufficio Lavori Pubblici;

8. Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati al comma 3 e su presentazione di apposita documentazione giustificativa. L'Associazione si impegna a presentare richieste di rimborso spese trimestrali entro un mese dal termine del trimestre di

riferimento.

Art. 8 – Durata della Convenzione - La convenzione ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;

1. Il Comune si riserva di risolvere la convenzione con almeno 3 mesi di preavviso;
2. Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'associazione degli impegni previsti nella convenzione, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione;
3. L'Associazione può risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 45 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione;
4. In entrambe i casi previsti al punto 3 e 4 l'Associazione dovrà comunque garantire la gestione fino al subentro di un nuovo gestore, e comunque non oltre tre mesi dalla data di risoluzione della convenzione, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 9 – Penali - In caso di inadempienze al disposto degli artt. 3-4-5, il Comune chiederà con comunicazione trasmessa via pec o raccomandata con avviso di ricevimento il pieno rispetto degli impegni assunti, decorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento della stessa, la convenzione si dà per risolta; in tal caso la gestione del servizio sarà provvisoriamente affidata a ditta specializzata in attesa di espletare le necessarie procedure.

In caso di inadempienza a quanto previsto negli artt. 3-4-5 il Comune applicherà una penale corrispondente a 50,00 euro per ogni giorno di inottemperanza dal momento in cui è stata accertata l'inadempienza, verrà detratta dalla successiva rata di pagamento o direttamente versata alla Tesoreria Comunale di Spilamberto.

Art. 10 – Controversie - Le eventuali controversie relative al presente atto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/2006, sono devolute all'autorità giudiziaria, competente è il Foro di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 11 – Clausole Finali - Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice civile della normativa vigente in materia.

Qualora venissero reperite altre strutture da adibire a ricovero permanente di cani, verranno di comune accordo approvate le necessarie modifiche alla presente convenzione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell'Associazione zoofila.

Art. 12 – Registrazione - Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 13 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO – L'Associazione si obbliga, in esecuzione dell'appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale integrazione del "regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti" di cui al DPR 62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione, l'Amministrazione contesterà l'eventuale violazione dei citati obblighi.

Per il Comune di Spilamberto

Per l'Associazione zoofila E.N.P.A.

Il Dirigente Struttura LLPP-Patrimonio-Ambiente

Il Presidente

Ing. Giuseppe Tubolino

Elena Elmi